



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato*
*e della Piccola e Media Impresa***

Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese

**13900 BIELLA (BI) via Repubblica 56
Tel. 015 351121 r.a. Fax. 015 351426**

Internet: www.biella.cna.it --- e-mail: mailbox@biella.cna.it

***Regolamento Attuativo dello Statuto
dell'Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese***

Approvato dalla Direzione l'11/04/2017

Legenda

TITOLO I	IL REGOLAMENTO	Pagina 3	
Art 1		3	
Art 2		3	
TITOLO II	GLI ORGANI	3	
Art 3	L'Assemblea	3	
Art 4	L'Assemblea Elettiva Quadriennale	4	
Art 5	Candidature	5	
Art 6	La Direzione	6	
Art 7	Deleghe	7	
Art 8	I Mestieri inseriti nelle Unioni e i Raggruppamenti di Interesse	7	
Art 9	La Consulta Tecnica (Gruppo di Coordinamento)	8	
Art 10	Decadenza degli Organi	8	
Art 11	Cumulo delle cariche ed indennità	9	
Art 12	Sanzioni	9	
Art 13	Le Incompatibilità	9	
Art 14	Il Simbolo ed il Logo	10	
Art 15	Il Piano Strategico	10	
Art 16	Il Collegio dei Garanti	10	
Art 17	Il Collegio dei Revisori dei conti	10	

TITOLO I° - Il Regolamento

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, la CNA Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese (CNA Biella o CNA di Biella), si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Art. 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione dell'Associazione con voto favorevole di almeno il 50% più 1 dei presenti

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione dell'Associazione con voto favorevole di almeno i 2/3 dei partecipanti alla votazione.

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA Nazionale, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

La Direzione dell'Associazione, se lo riterrà necessario emanerà un successivo regolamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA di Biella, che pure andrà ad integrare il presente regolamento.

TITOLO II° - Gli Organi

Art. 3 – L'Assemblea

3

L'Assemblea (articoli 11 e 12 dello Statuto) è composta dagli stessi componenti dell'Assemblea Elettiva Quadriennale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su decisione della Presidenza.

Essa è convocata in prima ed eventualmente in seconda convocazione con preavviso di almeno 8 giorni dalla data stabilita.

La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza dell'Associazione.

L'Assemblea delibera, di norma, esclusivamente sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente e solo su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti all'O.d.G.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 30% dei presenti.

Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 70% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Segretario/Direttore dell'Associazione.

Il Presidente può delegare per motivi di impedimento o opportunità la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o in seduta pubblica anche al Segretario/Direttore dell'Associazione.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea.

Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime.

Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori.

Può, in accordo con la Presidenza, sospendere la seduta.

Dichiara la conclusione dei lavori.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente l'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Vicario; in sua assenza è convocata dal componente più anziano della Presidenza.

Le decisioni dell'Assemblea, anche in occasione della elezione degli organi, sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti.

In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 4 – L'Assemblea Elettiva Quadriennale

L'Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche della CNA di Biella, è convocata dalla Direzione, su proposta della Presidenza in prima convocazione con preavviso di almeno 60 giorni dalla data prevista alle Sedi territoriali, alle Unioni e ai raggruppamenti di Interesse costituiti.

4

La Direzione approva un apposito regolamento per le procedure elettorali facendo proprio il Regolamento e le procedure elettive delle Unioni, Mestieri e Raggruppamenti di Interesse approvati dalla Direzione Nazionale il 16/02/2017.

Con la convocazione dell'Assemblea Elettiva, tutte le Assemblee delle sedi territoriali e le Assemblee dei Mestieri inseriti nelle Unioni ed i Raggruppamenti di Interesse costituiti, provvedono alla elezione dei propri componenti i cui nominativi con relativi indirizzi, e-mail e fax dovranno pervenire alla Presidenza dell'Associazione.

In caso di superamento di tale data i componenti espressi dalle Assemblee territoriali, dei Mestieri inseriti nelle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea dell'Associazione.

È compito di ogni sede territoriale e di ogni Mestiere inserito nelle Unioni, e Raggruppamento di Interesse, curare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti da altra Assemblea, nel qual caso potranno successivamente eleggere, con modalità analoghe i sostituti.

In caso di doppia elezione del medesimo componente l'Assemblea, vale di norma quella pervenuta cronologicamente prima alla Presidenza dell'Associazione.

La Presidenza, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento e calcolati sulla base degli iscritti dichiarati e con quote versate dell'anno precedente a quelle dell'Assemblea elettiva.

Le articolazioni territoriali, i Mestieri inseriti nelle Unioni e i Raggruppamenti di Interesse ammessi alla elezione dell'Assemblea, sono quelle deliberate dalla Direzione in coerenza con lo Statuto.

I componenti di diritto di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 11 dello Statuto, decadono immediatamente al decadere del motivo del diritto e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea decadono immediatamente qualora non risultino iscritti con regolare versamento della quota associativa.

Decadono inoltre in caso di provvedimenti disciplinari.

I componenti che per qualsiasi motivo non possono più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea Elettiva elegge le cariche associative con voto palese o con scrutinio segreto se richiesto dal 30% dei presenti.

Le cariche elettive decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Le Assemblee delle Sedi territoriali, dei Mestieri inseriti nelle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, eleggono i propri rappresentanti all'Assemblea Elettiva sulla base degli articoli 3 e 11 dello Statuto della CNA di Biella.

In particolare le Assemblee delle Sedi territoriali, di Mestieri inseriti nelle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse, eleggono l'80% dei componenti l'Assemblea Elettiva derivanti da quanto previsto alla lettera d), dell'articolo 11 dello Statuto, sulla base della consistenza associativa determinata sull'anno precedente la convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Inoltre le Assemblee delle Sedi territoriali, dei Mestieri inseriti nelle Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse eleggono i propri organi dirigenti in base a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 5 – Candidature

5

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, i Vice Presidenti, la Presidenza e la Direzione dell'Associazione.

a) Requisiti

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e soci amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA che abbiano evidenziato un significativo senso di appartenenza con l'Associazione.

In particolare il Presidente dovrà essere scelto tra imprenditrici e imprenditori in attività che per almeno 4 anni abbiano svolto funzioni di Vice Presidente, di Presidente nelle sedi territoriali, nelle Unioni, nei raggruppamenti di Interesse, nelle società di sistema, nei più importanti Consorzi, o che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una valorizzazione dell'Associazione.

Sono esclusi dai vertici associativi quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale o dell'attività associativa siano incorsi in condanne.

La direzione può procedere alla sospensione temporanea in caso di procedimenti giudiziari in corso di particolare gravità.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi.

La Direzione dell'Associazione, su proposta della Presidenza, nomina una Commissione Elettorale con il compito di presentare le candidature per il Presidente e, se vuole, per la Presidenza e la Direzione dell'Associazione.

I membri della Commissione Elettorale devono essere scelti tra imprenditori che abbiano svolto l'incarico di Presidente dell'Associazione o che abbiano operato negli organi direttivi dell'Associazione, dimostrando forte legame associativo e costante atteggiamento di obiettività ed equilibrio.

La Commissione Elettorale dovrà essere composta di 3 elementi e tra essi dovrebbe di norma far parte il Presidente onorario (se presente) cui si aggiunge il Presidente uscente (nel caso di impossibilità statutaria alla riconferma).

Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato alle cariche associative oggetto della consultazione.

La Commissione Elettorale opera sempre congiuntamente consultando la Presidenza uscente, i Presidenti delle Sedi territoriali, i portavoce dei Mestieri inseriti nelle Unioni, i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse e i componenti della Direzione, predisponendo poi la proposta per il Presidente e, se vuole, anche per i Vice Presidenti, per la Presidenza e la Direzione secondo le modalità e criteri stabiliti dal presente regolamento.

In caso di dimissioni del Presidente, la Direzione deve nominare parimenti la Commissione Elettorale per la raccolta di opinioni e per la formulazione di una proposta unica cui giunge sulla base di una accurata e autonoma valutazione.

La Commissione Elettorale può accogliere e presentare anche candidature, inoltrate alla stessa 15 giorni prima la convocazione dell'Assemblea, che attengano una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 30% dei componenti l'Assemblea medesima.

Può nel caso lo ritenga convocare in seduta collegiale i Presidenti, i Portavoce e ogni persona prima consultata, e cercare di esprimere con il supporto dei medesimi le candidature per il Presidente e la Presidenza.

Per la Presidenza è prevista la lista chiusa.

La Presidenza dovrà essere costituita da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 7 compreso il Presidente e dovrà contemplare al meglio possibile la presenza delle diverse tipologie di imprese che caratterizzano la CNA considerando anche le PMI, l'imprenditoria femminile, giovanile e i pensionati.

La Direzione deve essere composta di un numero massimo di 25 componenti ivi compresi i membri della Presidenza ed i membri di diritto.

Sono membri di diritto della Direzione i Presidenti delle Sedi Territoriali, i Portavoce dei Mestieri inseriti nelle delle Unioni e i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse.

Fatto 100 i componenti della Direzione, almeno il 30% deve essere di genere diverso.

Per la Direzione, esclusi i membri di diritto, le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva.

Art. 6 – La Direzione

È convocata dal Presidente d'intesa con la Presidenza e con un preavviso di almeno 6 giorni dalla data della riunione.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'Ordine del Giorno e la specifica di prima ed eventuale seguente convocazione.

La Presidenza è tenuta di norma ad inviare con la convocazione, materiale preparatorio e comunque a garantire il massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza dell'Associazione.

La Direzione delibera sempre in forma scritta ed il relativo verbale deve essere approvato o al termine della seduta o all'inizio della seduta successiva.

Nel secondo caso la bozza di verbale deve essere tempestivamente inviato ai membri presenti alla riunione verbalizzata, per consentire un'attenta lettura e le eventuali correzioni e/o integrazioni.

Al primo punto all'Ordine del Giorno della seduta successiva, dovrà quindi essere indicata l'approvazione del verbale della seduta precedente.

La Direzione, su materie di interesse generale ed in particolare sul piano strategico pluriennale definisce ed attua forme di consultazione dei Presidenti delle Sedi territoriali, dei Portavoce dei Mestieri inseriti nelle Unioni e dei Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione.

In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 7 – Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti o ai componenti la Presidenza, una o più deleghe permanenti o temporanee inerenti la rappresentanza associativa.

Tali deleghe dovranno essere svolte per quanto riguarda l'utilizzo della struttura organizzativa, d'intesa con il Segretario/Direttore dell'Associazione.

Il Presidente può attribuire, con delibera della Presidenza, deleghe secondo quanto previsto dallo Statuto ai Portavoce dei Mestieri inseriti nelle Unioni ed ai Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse.

Anche per l'esercizio di tali deleghe l'utilizzo della struttura organizzativa dovrà essere concordato con il Segretario/Direttore.

Art. 8 – I Mestieri inseriti nelle Unioni e i Raggruppamenti di Interesse

La Direzione dell'Associazione stabilisce quali Mestieri inseriti nelle Unioni e Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nel proprio territorio tra quelle previste dalla CNA Nazionale e CNA Regionale, stabilendo che la composizione numerica della loro Presidenza e dei loro Consigli sia variabile in relazione alla consistenza associativa e alle diversificate tipologie di mestieri rappresentati, prevedendo comunque un minimo di 3 ed un massimo di 5 componenti per la Presidenza ed un minimo di 9 componenti e un massimo di 15 per il Consiglio.

La Direzione può comunque modificare, anche su proposta degli organi dei Mestieri inseriti nelle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, i criteri della composizione degli organi.

Il Portavoce di ciascun Mestiere inserito nelle Unioni e il Presidente di ciascun Raggruppamento di Interesse, convoca e presiede gli organi.

Gli organismi dei Mestieri inseriti nelle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai Mestieri inseriti nelle Unioni e ai Raggruppamenti di Interesse, il presidente dell'Associazione, avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata.

Il Presidente riferisce alla Direzione, la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare al Mestiere inserito nelle Unioni e/o al Raggruppamento di Interesse, la delega sulla materia oggetto del contrasto.

In caso di persistente mancato funzionamento degli organi del Mestiere inserito nelle Unioni e/o del Raggruppamento di Interesse, ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente dell'Associazione, su conforme parere della Direzione, può procedere alla convocazione degli organi.

In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento del Mestiere inserito nelle Unioni e/o del Raggruppamento di Interesse, il Presidente procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza o per la nomina del nuovo Portavoce del Mestiere inserito nell'Unione e/o del Presidente del Raggruppamento di Interesse.

Il Presidente dell'Associazione, può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe.

Art. 9 – La Consulta tecnica (Gruppo di Coordinamento)

Il Segretario/Direttore forma e convoca una consulta tecnica (anche chiamata Gruppo di Coordinamento), che è formata dai componenti la Direzione Operativa, dai responsabili di Settore, di Sede, dai responsabili delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse, dai responsabili di area o staff, delle società della rete al fine di favorire l'integrazione della cultura associativa.

La Consulta tecnica esamina le problematiche organizzative del sistema e può svolgere una funzione propositiva nei confronti degli organi.

Art. 10 - Decadenza degli organi

Gli imprenditori che fanno parte degli organi associativi previsti dallo Statuto, decadono automaticamente nei casi in cui si verifichino le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditori o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica secondo lo Statuto;
- b) perdita per qualsiasi ragione della qualità di socio;
- c) quando incorrano provvedimenti sanzionatori a cura del Collegio dei Garanti.

Art. 11 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con quella di Presidente di sede territoriale, di Mestiere inserito nelle Unioni e di Raggruppamento i Interesse.

Le indennità relative alle cariche associative devono essere sempre stabilite dalla Direzione, su indicazione della Presidenza.

La decisione sulle indennità verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Per il Collegio dei Garanti, in caso di attività, i compensi saranno determinati sulla base delle tariffe professionali di riferimento.

Art. 12 – Sanzioni

È demandato ad apposito regolamento del Collegio dei Garanti Regionale, stabilire i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni verso i singoli associati e dirigenti che non rispettino lo Statuto ed il codice.

Le sanzioni saranno applicate dalla Direzione con modalità da esso stabilite e sono, in generale, tra le seguenti: - richiamo - sospensione - decadenza dagli organi - espulsione.

9

Art. 13 – Le Incompatibilità

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il o i Vicepresidenti, i membri della Presidenza e della Direzione, i Portavoce dei Mestieri inseriti nelle Unioni, e i Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse, i Dirigenti ed il Personale dipendente a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di cariche elettive e di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse territoriale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.

I dipendenti comunicano ai Dirigenti che a loro volta comunicheranno alla Presidenza, gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari.

La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in Associazione.

Nei casi in cui la Direzione indichi i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Art. 14 – Il Simbolo ed il logo

Ci si attiene a quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento Nazionale e come previsto in sede di registrazione del marchio accanto alla denominazione “Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa” si aggiunge “Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese” che può essere sostituito per ragioni di sintesi e brevità in “CNA Biella” o “CNA di Biella”.

Art. 15 – Il Piano Strategico

La Direzione approva, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario/Direttore, il Piano Strategico sulla base del modello predisposto dalla CNA Nazionale.

Il Piano Strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea Elettiva di cui all'articolo 4.

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica del Piano Strategico dell'Associazione, in cui il Segretario/Direttore effettua la relazione introduttiva riferendo anche del coordinamento tra le attività delle Sedi, dei Mestieri inseriti nelle Unioni, dei Raggruppamenti di Interesse e lo sviluppo dei servizi così come del raccordo con l'eventuale Piano Strategico Regionale.

La Direzione su conforme parere della Presidenza ed intesa con il Segretario/Direttore, può deliberare modifiche ed integrazioni al Piano Strategico.

Art. 16 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti (articolo 19 dello Statuto dell'Associazione) è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al sistema CNA.

Viene eletto dall'Assemblea dell'Associazione su proposta della Presidenza e rimane in carica quattro anni.

Il Collegio dei Garanti conforma il suo funzionamento al Regolamento del Collegio dei Garanti Regionale.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti (articolo 18 dello Statuto dell'Associazione) è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.

Viene eletto dall'Assemblea dell'Associazione su proposta dalla Presidenza e rimane in carica quattro anni.